

**Allegato A alla delibera n. 326/25/CONS del 17 dicembre 2025**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
DELL'ARTICOLO 33 DEL D. LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 RELATIVE  
ALLA LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA  
SOCIETÀ DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN  
CHIARO**

**Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “Testo unico”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- b) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c) “Direzione”: la Direzione competente ai sensi del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- d) “Direttore”: il Direttore della Direzione competente;
- e) “Consiglio”: l’Organo collegiale dell’Autorità;
- f) “decreto”: il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro;
- g) “eventi”: gli eventi della lista approvata dal decreto;
- h) “servizio di media audiovisivo qualificato”: il servizio di media audiovisivo lineare come definito all’articolo 3, comma 1, *lett. p)*, del Testo unico, in grado di consentire ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari;
- i) “regolamento sanzioni”: il regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;
- j) “regolamento controversie tra operatori”: il regolamento di cui all’Allegato A alla delibera n. 226/15/CONS, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016.

D.1. Si concorda con le definizioni proposte?

D.2. Si ritiene adeguata la definizione di “Servizio di media audiovisivo qualificato”?

## **Articolo 2**

*(Condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione)*

1. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi della lista approvata con il decreto vengano acquisiti da un fornitore di un servizio di media audiovisivo non qualificato, questo pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dal decreto (se in diretta o in differita). Contestualmente, il medesimo soggetto trasmette all’Autorità i criteri e la metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni di cessione dei diritti.
2. Qualora nessun fornitore di un servizio di media audiovisivo qualificato formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, il soggetto che ha acquisito i diritti di trasmissione ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1.

D.3. Si concorda con la conferma di tale previsione, già contenuta nella delibera n. 131/12/CONS o si hanno proposte di modifica o integrazione?

## **Articolo 3**

*(Sanzioni)*

1. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente provvedimento, l’Autorità, in applicazione del regolamento sanzioni, irroga le sanzioni previste dall’articolo 67, comma 2, lett. d), del Testo unico.

## **Articolo 4**

*(Procedura relativa alle controversie)*

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra fornitori di servizi di media con riferimento alla trasmissione di un evento di cui al decreto, rispetto alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione e delle condizioni per la cessione dei diritti di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal regolamento controversie tra operatori, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri da questo previsti in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per “Direzione” la Direzione competente, come definita all’art. 1, lett. c) del presente regolamento e per “Direttore” il Direttore della medesima.

D.4. Si condivide tale previsione, già contenuta nella delibera n. 131/12/CONS, o si hanno proposte di modifica e integrazione?

## **Articolo 5**

*(Clausola di rivedibilità)*

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente provvedimento, sentiti i soggetti interessati, alla luce dello sviluppo tecnologico e del mercato, nonché sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione.